CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 37

presentata dai Consiglieri regionali SOLINAS Alessandro - CIUSA - LI GIOI - MANDAS - SERRA - MATTA

il 29 luglio 2024

Norme per la valorizzazione dei beni nuragici e preistorici della Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è finalizzata a dotare la Regione di una disciplina legislativa organica adeguata a valorizzare e promuovere il patrimonio archeologico identitario dei beni nuragici e preistorici della Sardegna.

Il patrimonio archeologico nuragico e preistorico sardo rappresenta, infatti, un elemento caratterizzante la Regione Sardegna a livello nazionale, costituendo dunque un fattore identitario e fondante della specialità regionale e altresì nel contesto internazionale, dove i beni nuragici e della preistoria sarda hanno già ricevuto tutela da parte dell'Unesco e sono, oggetto di due distinte candidature che hanno ricevuto un forte impulso popolare.

Si pone quindi come quanto mai opportuno un ripensamento delle modalità di valorizzazione e delle forme di gestione di tale patrimonio, con nuove istituzioni e strumenti.

La presente proposta di legge, tenendo conto che la Sardegna ha oltre 10.000 monumenti archeologici, di cui 7.000 sono nuraghi, tombe dei giganti e pozzi sacri, costruiti nell'età del bronzo nuragica (2000 a.C.-238 a.C.) e altri 4.000 sono costituiti da domus de janas, menhir, dolmen, circoli funerari, villaggi, sino al cosiddetto ziggurat di Monte d'Accoddi, che risalgono ad un periodo precedente (5000-2000 a.C.), prendendo atto del movimento nato in seno al popolo sardo che vede nei beni nuragici e preistorici un punto di riferimento identitario, riconoscendo i beni nuragici e preistorici come un elemento di unicità archeologica, paesaggistica e culturale della Sardegna che insieme alla lingua, rientra tra i fattori costitutivi della specialità regionale e, quindi, ritenendo necessario procedere ad una valorizzazione dei beni nuragici e preistorici ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, per contrastare lo stato attuale di aggressione vegetale e naturale e di non accurata visibilità nel territorio si pone l'obiettivo di valorizzare i beni nuragici e preistorici, in modo che diventino un volano per il turismo, l'economia e la lotta allo spopolamento della regione, in un'ottica di gestione integrata delle politiche. Inoltre, la presente proposta di legge vuole soddisfare il desiderio di promuovere la conoscenza e la fruibilità dei beni nuragici e preistorici a beneficio del popolo sardo e di tutti i visitatori dell'Isola, promuovendo un coinvolgimento totale delle popolazioni locali con forme innovative, anche più liberali, di presidio di tali beni e, nelle more di una riforma statutaria e nei limiti delle competenze legislative attualmente riconosciute, dare avvio ad una politica archeologica regionale.

La presente proposta di legge si pone anzitutto l'obiettivo di riformare il ruolo della Regione, che deve porsi come primo garante e punto di riferimento per le diverse istanze, pubbliche e private, provenienti dai soggetti coinvolti nella tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico. Tra le istituzioni di una nascente politica archeologica regionale si propone, in particolare, un ripensamento delle funzioni dell'Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S. e dell'Assessorato competente in materia culturale, ridisegnati come attori di spicco nel contesto della tutela e della valorizzazione del patrimonio archeologico nuragico e preistorico.

In merito agli strumenti volti ad attuare tali scopi, si prevede l'istituzione di un Parco archeologico regionale che riunisca al suo interno i beni nuragici e della preistoria sarda, nonché i musei che ospitano i reperti riferibili a quel periodo storico, perché la loro gestione sia il più possibile unitaria e si introducono, inoltre, degli itinerari archeologico-naturalistici che consentano la massima fruizione dei siti archeologici e dei musei facenti parte del Parco. Per valorizzare la conoscenza della storia nuragica e preistorica sarda si intende, altresì, creare una Biblioteca e mediateca della cultura nuragica, un geoportale e processi di digitalizzazione dei monumenti e reperti esistenti.

Indice

CAPO I - ISTITUZIONI E STRUMENTI

Articolo 1 – Oggetto e definizioni

Articolo 2 – Competenze

Articolo 3 – Principi generali

Articolo 4 - Ruolo della Regione

Articolo 5 – Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna

Articolo 6 – Funzioni dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.

Articolo 7 – Servizio patrimonio culturale, beni nuragici, editoria e informazione

Articolo 8 – Biblioteca e mediateca della cultura nuragica

Articolo 9 – Cartellonistica e geoportale

Articolo 10 – Itinerari archeologico-naturalistici

CAPO II - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

Articolo 11 - Forme di collaborazione con lo Stato, gli enti locali e i soggetti privati

Articolo 12 – Programmazione regionale

Articolo 13 - Programmazione locale

Articolo 14 – Forme di gestione

Articolo 15 - Forme di sostegno regionale

CAPO III - SOCIETÀ CIVILE

Articolo 16 - Riconoscimento del ruolo delle associazioni culturali

Articolo 17 – Diritti del pubblico

Articolo 18 – Giornata della cultura nuragica

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19 - Norma finanziaria

Articolo 20 – Entrata in vigore

TESTO DEL PROPONENTE

Capo I

Istituzioni e strumenti

Articolo 1

Oggetto e definizioni

- 1. La finalità della legge è la realizzazione di un sistema unitario di valorizzazione e promozione dei beni nuragici e preistorici della Sardegna, unito in una rete culturale isolana e integrato con le attività economico-produttive e culturali ad esso connesse.
- 2. Ai fini della legge, sono considerati beni nuragici e preistorici i beni culturali espressione delle civiltà nuragica e preistorica presenti in Sardegna e realizzati tra il V millennio e il III secolo avanti Cristo, che includono nuraghi, villaggi, pozzi sacri, tombe dei giganti, domus de janas, menhir e dolmen, circoli, ziqurat e tutti i reperti rinvenuti in tali siti archeologici.
- 3. La Regione riconosce che tale patrimonio archeologico rappresenta un valore identitario per il popolo sardo, è espressione della specialità regionale ed è fattore per lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'Isola. Il valore identitario deriva dalla forte compenetrazione tra tali beni e il paesaggio sardo e dai significati attribuiti alla civiltà nuragica, quali l'autonomia e la resistenza. Il collegamento dei beni nuragici alla specialità sarda deriva dalla unicità della civiltà nuragica nel panorama delle antiche civiltà.

Articolo 2

Competenze

1. La Regione con la presente legge esercita le proprie competenze in materia di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale costituito dai beni nuragici e preistorici e attiva le competenze previste dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in particolare ai se-

guenti:

- a) articolo 3, lettera p), esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di turismo e industria alberghiera;
- articolo 5, lettere a), b) e c), esercizio della potestà legislativa integrativa e di attuazione in materia di istruzione di ogni ordine e grado, di lavoro, di antichità e belle arti.
- 3. Inoltre la Regione attua le competenze previste dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.) e indicate all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, secondo i principi fondamentali definiti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e in particolare ai seguenti:
- a) articolo 1, comma 3, riparto delle funzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;
- articolo 4, funzioni dello Stato e conferimento alle Regioni;
- c) articolo 5, cooperazione delle Regioni;
- d) articolo 7, funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale;
- e) articolo 8, potestà di Regioni e Province ad autonomia speciale;
- f) articolo 17, attività di catalogazione dei beni culturali;
- g) articolo 30, obblighi conservativi;
- h) articolo 102, fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica:
- articolo 105, diritti di uso e godimento del pubblico;
- articolo 112, attività di valorizzazione del patrimonio culturale;
- m) articolo 118, promozione delle attività di studio e ricerca.

Articolo 3

Principi generali

- 1. La Regione realizza la finalità espressa all'articolo 1 nel rispetto dei seguenti principi generali:
- a) la partecipazione democratica ai processi di valorizzazione del patrimonio archeologico e il sostegno alle iniziative private vol-

- te alla sua promozione nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;
- b) l'accessibilità e la più ampia fruibilità da parte di tutte le persone ai beni nuragici e preistorici;
- c) la collaborazione tra tutti i livelli istituzionali, tra i quali sono ripartite le competenze concernenti beni e attività culturali;
- d) l'integrazione e la trasversalità degli interventi nella politica culturale sui beni nuragici e preistorici e le altre politiche regionali, in particolare nelle materie ambiente e paesaggio, turismo, istruzione e lavoro;
- e) la promozione, a livello regionale, nazionale e internazionale, della rilevanza dei beni nuragici e preistorici;
- f) la programmazione regolare degli interventi di valorizzazione dei beni nuragici e preistorici, da realizzarsi nelle forme previste dagli articoli 12 e 13;
- g) il riconoscimento del valore della professionalità di chi opera nel settore culturale e il sostegno alla formazione e qualificazione.

Ruolo della Regione

- 1. La Regione, nel rispetto delle proprie competenze e dei principi definiti negli articoli. 1 e 3, programma, indirizza e sostiene le attività di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale costituito dai beni nuragici e preistorici e il paesaggio che li circonda, anche armonizzando e coordinando risorse, programmi e progetti tra i diversi livelli istituzionali nelle forme e nei modi previsti dal Capo II.
- 2. Nello svolgimento delle proprie attività, la Regione assicura il rispetto delle istanze territoriali e informa la propria azione ai criteri della sussidiarietà verticale e orizzontale e della trasparenza nell'utilizzo delle risorse.
 - 3. La Regione, in particolare:
- a) definisce ambiti e priorità di intervento con le modalità di cui all'articolo 12;
- coopera con tutti i livelli istituzionali, con le università presenti nel territorio regionale e con tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore della tutela e valorizzazione del sistema culturale dei beni nuragici e preistorici;
- sostiene l'acquisizione di beni nuragici e preistorici al proprio patrimonio;

d) promuove l'applicazione dei più elevati standard di qualità per le prestazioni di servizio nei siti e nei musei facenti parte del "Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna" di cui all'articolo 5.

Articolo 5

Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna

- 1. La legge si applica a tutti i beni culturali immobili e mobili riconducibili alla civiltà nuragica e preistorica sarda come definiti all'articolo 1.
- 2. Tutti i beni nuragici e preistorici immobili, rappresentati dalle strutture megalitiche che caratterizzano il territorio e il paesaggio della Regione, costituiscono il "Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna", da considerarsi come rete culturale, archeologica e ambientale unitaria oggetto delle attività di valorizzazione e promozione della Regione, degli enti locali e della società civile. Il Parco archeologico della Sardegna mira a valorizzare la connessione tra beni nuragici e preistorici e paesaggio sardo.
- 3. Rientrano nella rete culturale del Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna i musei che ospitano reperti espressione della civiltà nuragica e preistorica sarda. Il coordinamento delle attività tra i diversi musei avviene nelle forme e nei modi di cui al Capo II.

Articolo 6

Funzioni dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.

- 1. La Regione attribuisce all'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.), istituita con legge regionale del 27 aprile 2016, n. 8, (Legge forestale della Sardegna), la funzione di primario attore nel territorio per la sorveglianza, la cura e la manutenzione dei siti facenti parte del Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna.
- 2. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. si affianca ai sog-

getti gestori dei siti, e segue le direttive delle Soprintendenze archeologiche competenti per territorio.

3. L'Agenzia collabora, altresì, con le Soprintendenze per le attività di individuazione a catalogazione dei siti archeologici configurabili come beni nuragici e preistorici.

Articolo 7

Servizio patrimonio culturale, beni nuragici, editoria e informazione

- 1. Il Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione della Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport è rinominato "Servizio patrimonio culturale, beni nuragici, editoria e informazione".
- 2. Ai compiti già svolti dal Servizio si aggiungono:
- a) la partecipazione alle attività di programmazione disciplinate dall'articolo 12 della legge;
- b) la ricezione delle istanze delle associazioni di cui all'articolo 16, anche al fine della redazione degli schemi tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 14, comma 6;
- c) l'individuazione annuale, all'interno dell'Albo regionale di cui al comma 3 dell'articolo 16, di cinque rappresentanti delle associazioni che partecipino alle attività di programmazione di cui all'articolo 12.

Articolo 8

Biblioteca e mediateca della cultura nuragica

- 1. Le attività di valorizzazione e promozione della cultura nuragica e preistorica sarda coinvolgono le biblioteche pubbliche e private presenti nel territorio regionale e ospitanti materiale scientifico e divulgativo sulla cultura nuragica e preistorica sarda.
- 2. Al fine di facilitare e consentire la massima accessibilità a libri, documentari, film e altre forme di espressione artistica e cultura-le concernenti la cultura nuragica e preistorica sarda, la Regione istituisce la "Biblioteca e mediateca della cultura nuragica", avente lo

scopo di raccogliere e catalogare tali media, di consentirne la libera consultazione e di organizzare incontri di divulgazione con studiosi, autori e artisti.

Articolo 9

Cartellonistica, geoportale e digitalizzazione

- 1. La Regione promuove la conoscenza del Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna in modo da assicurare visibilità a tutti i monumenti e dar piena contezza della ricchezza archeologica del territorio sardo.
- 2. La Regione realizza, nelle principali arterie stradali, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e negli aeroporti dell'Isola, una rete cartellonistica regionale che pubblicizzi il Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna con mappe che rendano immediatamente percepibile la quantità di monumenti presenti e assicurino identità visiva, riconoscibilità e fruibilità dei beni del Parco.
- 3. La Regione realizza una capillare segnaletica stradale che consenta la raggiungibilità, visibilità dei beni nuragici e preistorici e le visite autonome, nei casi in cui non sia possibile predisporre siti organizzati.
- 4. La Regione si dota di un geoportale contenente il censimento dei siti nuragici e preistorici della Sardegna, anche tramite la raccolta, l'acquisizione e il miglioramento di progetti pubblici e privati preesistenti, consultabile online con le tecniche digitali di più recente generazione.
- 5. La Regione crea una pagina web dedicata al Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna e alle attività e iniziative dei siti archeologici che ne fanno parte, quale principale strumento di consultazione degli utenti e dei visitatori.
- 6. La Regione procede ad una progressiva digitalizzazione del patrimonio nuragico e preistorico, in modo da renderlo fruibili anche tramite gemelli digitali.

Itinerari archeologico-naturalistici

- 1. La Regione individua, nel corso della programmazione pluriennale e annuale, i mezzi più idonei per consentire la massima fruizione dei siti archeologici e dei musei facenti parte del Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna, con un approccio differenziato a seconda dei beni e della loro collocazione e in particolare ponendo in essere le seguenti azioni:
- a) realizzazione di itinerari archeologiconaturalistici volti ad apprezzare il paesaggio e le interazioni con esso con i siti facenti parte del Parco;
- b) realizzazione di itinerari tematici e sistemi di biglietti cumulativi.

Capo II

Programmazione e gestione

Articolo 11

Forme di collaborazione con lo Stato, gli enti locali e i soggetti privati

- 1. Il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 viene realizzato in cooperazione con lo Stato, gli enti locali e con i soggetti privati, in particolare con le associazioni di cui all'articolo 16.
- 2. La Giunta regionale, anche nel corso dell'attività di programmazione di cui all'articolo 12, elabora e propone forme di coordinamento, intesa e accordo con lo Stato.
- 3. La Giunta regionale persegue la finalità di definire e accrescere le funzioni e i compiti di tutela e valorizzazione spettanti alla Regione e agli enti locali nel contesto dei beni nuragici e preistorici e di realizzare forme di promozione di tale patrimonio.

Articolo 12

Programmazione regionale

1. La programmazione regionale viene realizzata attraverso gli strumenti del pro-

gramma pluriennale per la valorizzazione dei beni nuragici e preistorici e del programma operativo annuale.

- 2. Il programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'inizio della legislatura, su proposta della Giunta regionale, sentito il Servizio patrimonio culturale, beni nuragici, editoria e informazione di cui all'articolo 7. Il programma definisce:
- a) gli ambiti e le priorità di intervento rispetto ai principi e alle finalità di cui agli articoli 1 e 3;
- le linee di indirizzo per il programma operativo annuale e dei programmi locali e le relative modalità di raccordo;
- c) la definizione dei criteri per la qualità dei servizi offerti dai gestori dei siti e dei musei del Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna;
- d) il quadro di riferimento finanziario.
- 3. Il programma operativo annuale è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e il Servizio patrimonio culturale, beni nuragici, editoria e informazione di cui all'articolo 7. Il programma, da approvarsi entro il mese di febbraio di ogni anno, definisce per l'anno di riferimento:
- a) gli obiettivi prioritari rispetto alle linee di intervento definite dal programma pluriennale e i tempi di realizzazione;
- b) le modalità di finanziamento degli interventi:
- c) le iniziative di integrazione con i piani locali:
- d) le iniziative da realizzarsi per la Giornata della cultura nuragica di cui all'articolo 18.

Articolo 13

Programmazione locale

- 1. I comuni e le province, al fine di diversificare e adeguare le attività di valorizzazione e promozione dei beni nuragici e preistorici presenti nei loro territori, redigono un programma annuale di intervento, nel rispetto delle linee di indirizzo definite dalla programmazione regionale.
- 2. Il programma tiene conto delle proposte e delle iniziative avanzate da istituti, enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni culturali presenti nel territorio e dedicate in

modo prevalente alla valorizzazione e promozione dei beni nuragici e preistorici.

3. Il programma viene approvato entro il mese di marzo di ogni anno e trasmesso alla Giunta regionale. Entro il mese di aprile di ogni anno viene altresì trasmessa una relazione sull'attuazione del programma dell'anno precedente.

Articolo 14

Forme di gestione

- 1. Nel rispetto della normativa vigente, la gestione dei siti e dei musei facenti parte del Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna avviene considerandoli servizi privi di rilevanza economica, adottando forme di gestione adeguate alle caratteristiche dello specifico sito o museo, e garantendo ai cittadini forme di partecipazione adeguate alle sue attività.
- 2. La gestione può avvenire in forma diretta, per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, anche in forma associata.
- 3. La gestione può altresì avvenire in forma indiretta, affidando il servizio a soggetti esterni all'amministrazione, scelti tramite procedure ad evidenza pubblica.
- 4. In entrambe le modalità di gestione devono essere garantite l'idoneità del personale impiegato e la qualità dei servizi, secondo i criteri definiti dalla programmazione regionale.
- 5. In caso di gestione indiretta, l'amministrazione titolare del sito o del museo svolge le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività dei soggetti concessionari della gestione e stipula con tali soggetti contratti di servizio.
- 6. Gli schemi tipo di contratto di servizio sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e il Servizio patrimonio culturale, beni nuragici, editoria e informazione di cui all'articolo 7, al fine di semplificare e rendere omogenea l'attività di gestione all'interno del Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna e di garantire la continuità della gestione.

Forme di sostegno regionale

- 1. La Regione, nel rispetto delle proprie competenze e dei principi definiti negli articoli 2 e 3, sostiene le attività dei soggetti pubblici e privati volte alla promozione e alla divulgazione in materia di beni nuragici e preistorici.
- 2. La Regione, in particolare, con modalità definite in concreto nel corso delle attività di programmazione di cui all'articolo 12:
- favorisce e sostiene le iniziative che partecipano alla progettazione europea e internazionale e, in particolare, ai programmi Unesco; a tal fine sono regolarmente stanziati fondi e definiti i mezzi di sostegno adeguati a tali iniziative;
- definisce, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti nell'Isola, le modalità di sostegno alla formazione continua degli operatori culturali e delle guide turistiche, al fine di garantire la migliore fruizione dei siti e dei musei facenti parte del Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna e di consentire al pubblico di fruire di un adeguato servizio di informazione e documentazione;
- sostiene l'insegnamento della storia e della cultura nuragica e preistorica sarda negli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio regionale.

Capo III

Società civile

Articolo 16

Riconoscimento del ruolo delle associazioni culturali

1. La Regione riconosce il ruolo degli istituti, enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni culturali presenti nel territorio e dedicate in modo prevalente alla valorizzazione e promozione dei beni nuragici e preistorici e individua forme di sostegno alle loro attività, da definirsi nel corso dell'attività di programmazione di cui all'articolo 12.

- 2. Al fine del riconoscimento e dell'accesso alle forme di sostegno regionale, gli istituti, enti, associazioni e organizzazioni di cui al primo comma devono avere quale obiettivo statutario la promozione e valorizzazione dei beni ovvero della storia e della cultura nuragici e preistorici, e devono esercitare la loro attività in modo ininterrotto per almeno due anni.
- 3. Il riconoscimento avviene tramite deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previo parere della Commissione consiliare competente, a seguito di richiesta documentata dei soggetti interessati. L'associazione entra a far parte di un Albo regionale di cui è data pubblicità nel sito della Regione.

Diritti del pubblico

- 1. L'accesso ai siti e ai musei del Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna e della Biblioteca e mediateca della cultura nuragica è garantito senza limitazioni derivanti dalle competenze culturali degli utenti.
- 2. La Regione, i siti e i musei del Parco e la Biblioteca si impegnano a individuare i mezzi più adeguati per consentire la più ampia accessibilità, anche in presenza di limitazioni dovute alle condizioni fisiche degli utenti.
- 3. I biglietti d'ingresso, dove richiesti, devono avere un costo proporzionato ai servizi offerti e alla consistenza dei beni esposti nelle sale espositive dei musei. I visitatori devono essere informati delle possibilità di biglietti cumulativi e degli itinerari in cui rientrano i siti e i musei visitati.
- 4. Ogni sito e museo facente parte del Parco Parco archeologico dei beni nuragici e preistorici della Sardegna risponde al diritto degli utenti di fruire di un adeguato servizio di informazione e documentazione, ove possibile tramite gli operatori culturali, la cui idonea formazione è garantita anche tramite le iniziative di cui all'articolo 16.

Giornata della cultura nuragica

- 1. Il 21 settembre è dichiarata Giornata della cultura nuragica.
- 2. In occasione dell'evento, la Regione organizza manifestazioni e iniziative volte a sviluppare la conoscenza della storia della civiltà nuragica e preistorica sarda, in particolare tra le nuove generazioni. La Regione e i comuni, nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, favoriscono analoghe iniziative promosse dalla società civile.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 19

Norma finanziaria

- 1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la Regione attua la legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziate annualmente con legge di bilancio per tali finalità.
- 2. All'attuazione della legge concorrono, inoltre, le ulteriori risorse europee, nazionali e regionali stanziate nelle diverse missioni e programmi del bilancio regionale riconducibili alle finalità di cui alla presente legge.

Articolo 20

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).